

Art. 24 - Incarichi dirigenziali a contratto

1. In armonia con le disposizioni di cui all'articolo 110 del D. Lgs. n. 267/2000, **e tenuto conto dei principi espressi dall'art. 19 del Decreto legislativo n. 165/2001 come modificato ed integrato dal Decreto Legislativo n. 150/2009**, l'Amministrazione può stipulare contratti a tempo determinato per qualifiche dirigenziali.
2. In particolare, il Sindaco può attribuire incarichi dirigenziali, **nel limite del 10% della consistenza della dotazione organica dei dirigenti maggiorata del numero delle posizioni organizzative in servizio, nei limiti dei posti vacanti nella dotazione organica dell'ente** a personale assunto con contratto a tempo determinato, di diritto pubblico o privato, in possesso del diploma di laurea e di comprovata qualificazione professionale, come indicato al successivo art. 25. **Il numero dei dirigenti a tempo determinato non può comunque essere superiore ad 1 unità.**
3. Il Sindaco può inoltre conferire incarichi dirigenziali, al di fuori della dotazione organica e comunque nel limite del 5% dei posti previsti in dotazione organica per le qualifiche dirigenziali e dell'area direttiva, **e comunque per almeno una unità**, a personale assunto con contratto a tempo determinato, di diritto pubblico o privato, in possesso del diploma di laurea e di comprovata qualificazione professionale, come indicato al successivo art. 25.
4. I contratti di cui al presente articolo non possono avere durata superiore al mandato elettivo del Sindaco in carica. In ogni caso ciascun incarico decade in forma automatica, senza necessità di un esplicito atto di revoca, alla scadenza del mandato amministrativo, ovvero in caso di scadenza anticipata dell'Amministrazione che ha conferito l'incarico stesso.
5. Il trattamento economico, equivalente a quello previsto dai vigenti contratti collettivi nazionali per il personale dirigenziale degli enti locali, può essere integrato, con provvedimento motivato della Giunta, da una indennità ad personam, commisurata alla specifica qualificazione professionale e culturale, anche in considerazione della temporaneità del rapporto e delle condizioni di mercato relative alle specifiche competenze professionali. Il trattamento economico e l'eventuale indennità ad personam sono definiti in stretta correlazione con il bilancio dell'ente.
6. Il contratto a tempo determinato è risolto di diritto nel caso in cui l'Ente dichiari il dissesto o venga a trovarsi nelle situazioni strutturalmente deficitarie.